

5603



Il Prefetto della Provincia di Catania

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e succ. modifiche ed integrazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile ed, in particolare, l'art. 14 afferente le attribuzioni conferite al Prefetto, quale Autorità provinciale di protezione civile;

VISTA la circolare, prot. n.424/02/0R/2/661 datata 8/5/2002, del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, concernente le direttive impartite ai Prefetti in materia di Protezione Civile, con specifico riferimento all'adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia ed a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO il precedente provvedimento del 23/05/2011, con il quale è stato disposto l'assoluto divieto di accedere alle quote sommitali del Vulcano Etna, sia sul versante nord che sul versante sud, oltre la quota di metri 2920 (in prossimità della Torre del Filosofo);

VISTO il bollettino di vigilanza e criticità dei vulcani italiani n. 29 del 21/07/2011 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Centro Funzionale Centrale Rischio Vulcanico, nel quale è stato segnalato che *"sulla base delle informazioni e aggiornamenti pervenuti fino ad ora e con riferimento al documento - Attività vulcanica dell'Etna: livelli di criticità e relativi possibili scenari - e tenendo presente che è comunque sempre possibile una rapida evoluzione dei fenomeni, con il conseguente repentino passaggio a livelli di criticità più elevati, si reputa che, sulla zona sommitale, attualmente la criticità per attività vulcanica sia sul livello di "criticità moderata"*.

CONSIDERATO l'aggiornamento della situazione sullo stato di attività dell'Etna al 22/07/2011 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Catania, nel quale si evidenzia, che: *"Nel complesso si ritiene che questa fase di attività eruttiva del vulcano, iniziata a partire dal 2 Gennaio dal cratere a pozzo alla base del cratere di SE ed evolutasi con gli eventi parossistici del 12-13 Gennaio, del 18 Febbraio, del 10 Aprile, dell'11-12 Maggio, del 9 Luglio e del 19 Luglio e accompagnata anche da una ripresa di attività alla Bocca Nuova, con discontinue emissioni di cenere vulcanica dal 14 giugno e con un'attività stromboliana a partire dall'11 Luglio, non è da escludere che una nuova manifestazione eruttiva possa avvenire anche in tempi brevi, con una intensità comparabile a quella degli episodi parossistici precedenti"*.



409-5

6603



Il Prefetto della Provincia di Catania

TENUTO CONTO, pertanto, che - in relazione a quanto emerso dalle risultanze esposte dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nonché dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sussiste l'attuale stato di attività di rischio del Vulcano Etna;

RAVVISATA l'opportunità, quindi, di prorogare la durata dell'interdizione alle quote sommitali dell'Etna e ciò ai fini della salvaguardia ed a tutela della pubblica e privata incolumità a persone o cose;

ORDINA

con decorrenza dal 28 Luglio e fino al 22 Agosto 2011, salvo eventuali ulteriori proroghe, è confermato l'assoluto divieto di accedere al Vulcano Etna, sia sul versante nord che sul versante sud, oltre la quota di metri 2920 (in prossimità della Torre del Filosofo).

La predetta interdizione non si pone per il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di soccorso e di protezione civile, nonché nei confronti dei giornalisti, muniti di tesserino di iscrizione all'Ordine, per il solo tempo necessario ai servizi, purché assistiti da personale tecnico specializzato esperto dei luoghi.

I Sindaci dei Comuni interessati procederanno alla pubblicazione ed alla diffusione della presente ordinanza - con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni - e vigileranno con l'ausilio dei Comandanti delle Polizie Municipali per la scrupolosa e puntuale osservanza della stessa.

I Sindaci, inoltre, avranno cura di dare, in maniera capillare, la massima diffusione del predetto divieto di accesso alle quote sommitali del vulcano (con cartelli in varie lingue dislocati sul territorio di competenza, pubblicazione sui siti comunali, informazioni alle strutture alberghiere, ecc. ecc.) sottolineando i rischi in caso di improvvise esplosioni.

Il Direttore dell'Ente Parco dell'Etna disporrà l'installazione della cartellonistica, in diverse lingue, indicando il divieto di accesso.

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Il Questore di Catania è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Catania, 22/07/2011

IL PREFETTO
(Santoro)